



N. 10
Ottobre
2020

In questo numero:

1. DPCM 13 Ottobre 2020 (Art. 1)
2. Bonus Giugno – Collaboratori Sportivi
3. Modello 770_2020
4. Adempimenti mese di Ottobre

1. DPCM 13 Ottobre 2020 (Art. 1)

(Sintesi sulle misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

- a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché

21/10/2020

Gmail - Fwd: Newsletter Fiscale ACSI n. 10 mese di Ottobre 2020

per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

4. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento ai di sopra del naso.

5. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- a. i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- b. l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all' art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
- c. è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
- d. è consentito svolgere sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- e. per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra - riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano alle competizioni di cui al primo periodo della presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;
- f. l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun

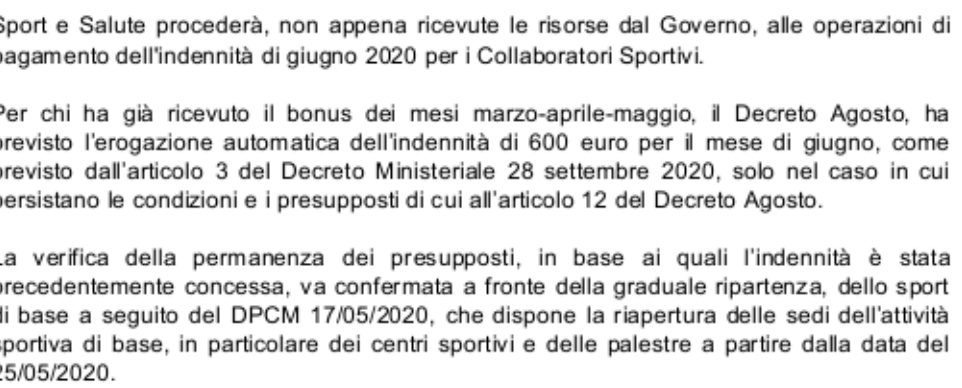
21/10/2020

Gmail - Fwd: Newsletter Fiscale ACSI n. 10 mese di Ottobre 2020

assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell' art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 ;

- g. lo svolgimento degli sport di contatto, come individuali con successivo provvedimento del Ministro dello Sport è consentito, da parte delle società professionistiche e - a livello sia agonistico che di base - dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento del Ministro dello sport di cui al primo periodo;
- h. al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali e internazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'art. 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e i rapporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;

- z) le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;



2. Bonus Giugno – Collaboratori Sportivi

(Al via il pagamento del bonus di giugno per i collaboratori sportivi)

21/10/2020

Gmail - Fwd: Newsletter Fiscale ACSI n. 10 mese di Ottobre 2020

Sport e Salute procederà, non appena ricevute le risorse dal Governo, alle operazioni di pagamento dell'indennità di giugno 2020 per i Collaboratori Sportivi.

Per chi ha già ricevuto il bonus dei mesi marzo-aprile-maggio, il Decreto Agosto, ha previsto l'erogazione automatica dell'indennità di 600 euro per il mese di giugno, come previsto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 28 settembre 2020, solo nel caso in cui persistano le condizioni e i presupposti di cui all'articolo 12 del Decreto Agosto.

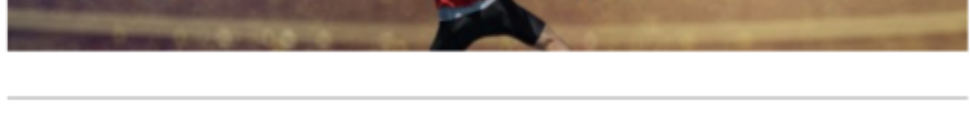
La verifica della permanenza dei presupposti, in base ai quali l'indennità è stata precedentemente concessa, va confermata a fronte della graduale ripartenza, dello sport di base a seguito del DPCM 17/05/2020, che dispone la riapertura delle sedi dell'attività sportiva di base, in particolare dei centri sportivi e delle palestre a partire dalla data del 25/05/2020.

Il nuovo Decreto Ministeriale, infatti, subordina l'erogazione automatica dell'indennità di giugno alla sussistenza delle condizioni e presupposti che hanno già dato diritto alle precedenti erogazioni.

Pertanto, laddove – per il mese di giugno 2020 – non sussistessero più i presupposti per ricevere l'indennità o fosse insorta una delle cause di incompatibilità che erano state espressamente escluse con l'autocertificazione prodotta al momento della presentazione della domanda, l'utente dovrà comunicare a Sport e Salute S.p.A. la propria "rinuncia" entro il giorno 8 ottobre 2020, mediante invio di una mail con oggetto "rinuncia" a rinuncia@sportesalute.eu, specificando il proprio nome, cognome e codice fiscale.

Tutti i collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l'indennità per il/i mese/i di marzo/aprile/maggio 2020 e che mantengono i requisiti e non ricadono in fattispecie di incompatibilità, non devono inviare alcuna mail e riceveranno automaticamente il pagamento dell'indennità per il mese di giugno 2020.

Si precisa che Sport e Salute S.p.A. effettuerà verifiche sull'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalle predette norme per l'assegnazione dell'indennità provvedendo, in caso di esito negativo, al recupero delle somme erogate con tutte le conseguenti responsabilità derivanti dall'indebita percezione di contributi pubblici.



3. Modello 770_2020

(Documento dichiarativo per la comunicazione delle ritenute operate dai sostituti d'imposta)

Il modello 770 è un documento dichiarativo che riguarda i sostituti d'imposta e cioè quelle entità che per legge sostituiscono il contribuente nei rapporti col fisco, per quanto riguarda le parti relative alle ritenute dei compensi, salari, pensioni. Questo modello va compilato e inviato all'autorità competente in fase dichiarazione dei redditi.

Il modello 770/ 2020 (anno d'imposta 2019) deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (articolo 25 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010)
- locazioni brevi inserite all'interno della Certificazione unica (articolo 4 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017)
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (articolo 21, comma 15 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 come modificato dall'articolo 15, comma 2 del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009 convertito in legge n. 102 del 3 agosto 2009)
- somme liquidate a titolo di indennità di esproprio
- somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.

L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la Certificazione unica e, se richiesto, la Certificazione degli utili nei diversi termini previsti dall'articolo 4 del Dpr n. 322 del 22 luglio 1998 (7 marzo 2020 ovvero il 31 ottobre 2020).



Programma per la gestione contabile e amministrativa della tua Associazione fruibile dal web. [Leggi tutto](#)



4. Adempimenti mese di Ottobre

15 Ottobre:

- annotazione dei corrispettivi e dei proventi del mese precedente nel prospetto approvato con D.M. 11/02/1997

16 Ottobre:

- versamento ritenute a titolo d'imposta o di acconto sui compensi mese precedente per gli sportivi, bande musicali ecc. eccedenti la franchigia di € 10.000,00;
- versamento contributi previdenziali alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese precedente ai collaboratori assimilati a lavoratori dipendenti ed

21/10/2020

Gmail - Fwd: Newsletter Fiscale ACSI n. 10 mese di Ottobre 2020

- ai collaboratori occasionali che hanno superato la soglia di 5.000 € di reddito nel corso di un anno solare;
- versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
- versamento IVA mensile mese di Settembre.

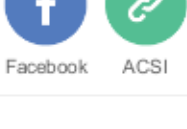
31. Ottobre:

- invio telematico del Modello 770_2020 (Proroga ufficiale al 02 novembre 2020)



tel. 06 6990498 - 06 6796389 fax. 06 6794632

Copyright © 2020-2021
All rights reserved.



[Clicca qui se non vuoi più ricevere la Newsletter ACSI.](#)